

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

98° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 OTTOBRE 1986

Presidenza del Presidente BONIFACIO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Adeguamento dei compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati e collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali» (1326)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 1, 3, 4
BIGLIA (MSI-DN)	4
DE CINQUE (DC)	4
GARIBALDI (PSI), relatore alla Commissione ...	1

I lavori hanno inizio alle ore 10,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Adeguamento dei compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati e collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e delle commissioni giudicatrici

dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali» (1326)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Adeguamento dei compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati e collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali».

Prego il senatore Garibaldi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

GARIBALDI, relatore alla Commissione. Il provvedimento d'iniziativa governativa che oggi è al nostro esame prende atto delle incongruità e delle conseguenze derivanti da esse nel campo dei trattamenti economici e dei compensi corrisposti ai componenti delle commissioni, consigli, comitati e collegi operanti nelle Amministrazioni dello Stato e delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali.

Il presente disegno di legge propone un adeguamento dei compensi suddetti. In particolare l'articolo 1 stabilisce che a ciascuno dei componenti o segretari di commissioni, consigli, comitati o collegi comunque denominati non previsti da disposizioni normative può essere attribuito, con decreto del Ministro competente, un gettone di presenza di lire 10.000 per giornata di sedute, elevandolo così dalle attuali 3.000 lire. In un successivo articolo verrà precisato che non è possibile corrispondere un numero di gettoni superiore a dodici per ogni mese nell'arco di un anno, prorogabile per un altro anno. La proroga deve essere disposta con decreto motivato del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro.

Il secondo articolo del disegno di legge detta norme riguardanti commissioni, consigli, comitati o collegi previsti da provvedimenti legislativi o regolamentari. Anche in questo caso il gettone di presenza attualmente esistente è inadeguato; per tale motivo il provvedimento propone di aumentarlo a lire 20.000 per giornata di sedute, elevabile fino a lire 30.000 per giornata di sedute. L'aumento in questo caso è disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro.

L'articolo 3 prevede la limitazione, già richiamata, circa il numero di gettoni da corrispondere ad un ennesimo componente o segretario facente parte di commissioni, consigli, comitati o collegi. In questo articolo si stabilisce che non si può superare il numero di dodici gettoni per ogni mese. Lo stesso articolo 3 disciplina le procedure per la riscossione delle spettanze, che potrà avvenire mediante esposizione dei titoli di spesa corredati dalle copie dei verbali relativi alle singole sedute.

Con l'articolo 4 si detta una norma generale. Esso fa riferimento all'aumento dei compensi previsti per i commissari partecipanti alle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici sia di ammissione che di promozione e avanzamento nelle carriere statali e stabilisce che gli attuali compensi siano quadruplicati. Vale la pena ricordare che i compensi attualmente vigenti sono quantificati nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in 100 lire per ogni

esame scritto, in 40-80 lire per altre prove pratiche ed in 200 lire per gli esami orali. Questi compensi erano già stati aumentati del 30 per cento nel 1967. Attualmente si propone la quadruplicazione di essi e ciò a mio parere potrebbe comportare inconvenienti puramente aritmetici; ritengo infatti che sarebbe stato più opportuno fissare nel provvedimento una precisa quantificazione dei compensi.

L'articolo 5 ribadisce una norma, peraltro già consolidata nel nostro sistema: non deve essere corrisposto alcun compenso agli estranei alle Amministrazioni dello Stato che partecipano a commissioni, consigli, comitati o collegi per rappresentare interessi di soggetti diversi dall'Amministrazione statale. Forse sarebbe stato più opportuno precisare che comunque non spetta alcun compenso agli estranei che partecipano alle suddette commissioni.

L'articolo 6 dispone l'abrogazione delle norme vigenti in questa materia.

Sull'articolo 7 ci è pervenuto il parere favorevole della Commissione bilancio, a condizione che il comma 2 di detto articolo venga modificato nel seguente modo:

«All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge, valutato in lire 7.000 milioni per il 1987, in lire 8.000 milioni per il 1988 ed in lire 9.000 milioni per il 1989 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Adeguamento compensi ai componenti consigli, comitati operanti nelle Amministrazioni statali"».

Nella mia qualità di relatore, concordo pienamente con il parere espresso dalla Commissione bilancio e mi riservo di presentare un emendamento volto a modificare l'articolo 7, conformemente alle indicazioni della 5^a Commissione.

Voglio concludere affermando che a mio giudizio il provvedimento è estremamente opportuno e raccomando perciò ai colleghi una sua sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

Ne do lettura:

Art. 1.

1. A ciascuno dei componenti o segretari di commissioni, consigli, comitati o collegi comunque denominati, operanti nelle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, non previsti da disposizioni legislative o regolamentari, può essere attribuito un gettone di presenza di lire 10.000 per giornata di sedute.

2. Ai fini dell'attribuzione del gettone di presenza previsto dal precedente comma, l'istituzione e la composizione degli organi collegiali di cui allo stesso comma deve aver luogo con decreto del Ministro competente, nel quale deve essere stabilita la durata dei lavori, non superiore ad un anno, ed il capitolo di bilancio su cui grava la spesa. L'eventuale proroga, per non più di un altro anno, può essere disposta con decreto motivato del Ministro competente, di concerto con quello del tesoro.

È approvato.

Art. 2.

1. Ai componenti e segretari di commissioni, consigli, comitati o collegi comunque denominati, previsti da provvedimenti legislativi o regolamentari, ove la misura del gettone di presenza non sia da questi direttamente stabilita, può essere attribuito un gettone di presenza di lire 20.000 per giornata di sedute. In relazione alla importanza e responsabilità decisionale degli adempimenti da compiere, il Ministro competente, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, può disporre l'elevazione del gettone di presenza fino a lire 30.000 per giornata di sedute.

È approvato.

Art. 3.

1. A carico del bilancio di ciascuna Amministrazione non può gravare per un medesimo componente o segretario, anche se facente parte di più commissioni, consigli, comitati o collegi, un numero di gettoni superiore a dodici per ogni mese.

2. I titoli di spesa per gettoni di presenza devono essere corredati delle copie dei verbali relativi alle singole sedute.

È approvato.

Art. 4.

1. Le misure dei compensi previsti per i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, sono quadruplicati.

È approvato.

Art. 5.

1. Nessun compenso spetta agli estranei alle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che partecipano a commissioni, consigli, comitati o collegi per rappresentare interessi di soggetti diversi dall'Amministrazione statale.

È approvato.

Art. 6.

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e la legge 5 giugno 1967, n. 417.

È approvato.

Art. 7.

1. Per l'anno finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e

per quello immediatamente successivo, la spesa annua derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge non può superare quella prevista nei rispettivi bilanci di previsione approvati od in corso di approvazione.

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge, valutato in lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Adeguamento dei compensi ai componenti consigli e comitati operanti nelle Amministrazioni statali».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento che mira a sostituire il comma 2 dell'articolo 7, conformemente al parere espresso dalla Commissione bilancio, con il seguente:

«2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge, valutato in lire 7.000 milioni per il 1987, in lire 8.000 milioni per il 1988 ed in lire 9.000 milioni per il 1989 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Adeguamento compensi ai componenti consigli, comitati operanti nelle Amministrazioni statali"».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 7.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 che, nel testo modificato, risulta così formulato:

Art. 7.

1. Per l'anno finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per quello immediatamente successivo, la spesa annua derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge non può superare quella prevista nei rispettivi bilanci di previsione approvati od in corso di approvazione.

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge, valutato in lire 7.000 milioni per il 1987, in lire 8.000 milioni per il 1988 ed in lire 9.000 milioni per il 1989 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Adeguamento compensi ai componenti consigli, comitati operanti nelle Amministrazioni statali».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BIGLIA. Dichiaro che il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale voterà a favore di questo provvedimento.

DE CINQUE. Anche il Gruppo della Democrazia cristiana si esprimerà in senso positivo su questo provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO